

Repubblica presso i Tribunali, il deposito, da parte dei difensori:

- dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'**art. 410 c.p.p.**,
- della denuncia di cui all'**art. 333 c.p.p.**,
- della querela di cui all'**art. 336 c.c.p.** e della relativa procura speciale,
- della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale,

deve avvenire esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma I, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Entrata in vigore

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021 trova operatività, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo, il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pertanto il 6 febbraio 2021.